

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

### III<sup>a</sup> SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

### COMUNICATO UFFICIALE N. 238/CGF

(2011/2012)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 4 maggio 2012, ha adottato le seguenti decisioni:

### I COLLEGIO

Avv. Maurizio Greco – Presidente; Avv. Maurizio Borgo, Prof. Alfonso Celotto, Avv. Nicolò Schillaci, Avv. Prof. Paolo Tartaglia – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**1. RICORSO DELL’A.C.R. MESSINA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 15.000,00 E LA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 6 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA PER L’OPERATO ASCRITTO AL SUO PRESIDENTE ALL’EPOCA DEI FATTI SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - N. 1996/92 PF 11-12 GR/MG - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 38/CDN del 14.11.2011)**

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.C.R. Messina S.r.l. di Messina, annulla la sanzione dell’ammenda e riduce la penalizzazione a due punti in classifica da scontarsi nella corrente Stagione sportiva. Conferma nel resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**2. RICORSO DELLA RENATO CURI ANGOLANA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATOTE PARMIGIANI JOSÈ AUGUSTO SEGUITO GARA OLYMPIA AGNONESE/RENATO CURI ANGOLANA DEL 22.4.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 132 del 23.4.2012)**

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Renato Curi Angolana S.r.l. di Città Sant’Angelo (Pescara). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

## II COLLEGIO

Avv. Maurizio Greco – Presidente; Prof. Alfonso Celotto, Avv. Nicolò Schillaci – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario

- 3. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DEL SIG. LA TORRE GIUSEPPE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 26.1.2015 INFLITTA SEGUITO GARA GALATRO/NUOVA TROPEA DEL 22.1.2012** (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 116 del 14.3.2012)

La C.G.F., dichiara inammissibile il ricorso per revocazione ai sensi dell'art. 39 C.G.S. come sopra proposto dal Sig. La Torre Giuseppe. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

- 4. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DEL SIG. VILAFRANCA CARMELO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2014 INFLITTAGLI SEGUITO GARA CITTÀ DI BAGHERIA/MONTEMAGGIORE DEL 7.12.2012** (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 226 del 20.12.2011)

La C.G.F., dichiara inammissibile il ricorso per revocazione ai sensi dell'art. 39 C.G.S. come sopra proposto dal Sig. Villafranca Carmelo. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

## III° COLLEGIO

Avv. Maurizio Greco – Presidente; Avv. Nicolò Schillaci, Avv. Prof. Paolo Tartaglia – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

- 5. RICORSO DELL'A.S.D. AZZURRA S. ANNA 1970 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 25.5.2012 INFLITTA AL CALCIATORE PAROLIN MATTEO SEGUITO GARA AZZURRA S. ANNA/VIRTUS ROMANO DEL 25.3.2012** (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Veneto Com. Uff. n. 65 del 12.4.2012)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Azzurra Sant'Anna 1970 di Rosà (Vicenza). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

- 6. RICORSO DEL PRESIDENTE FEDERALE F.I.G.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2012 INFLITTA AL CALCIATORE CALVIELLO MARTINO, TESSERATO IN FAVORE DELL'A.S.D. REAL FAGGIANO, SEGUITO GARA REAL FAGGIANO/GIOVENTÙ LATERZA DEL 19.2.2012** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Taranto – Com. Uff. n. 48 del 23.2.2012)

La C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Presidente Federale F.I.G.C., ridetermina la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Calviello Martino fino al 31.12.2014.

**7. RICORSO DELLA S.S.D. ACIREALE CALCIO 1946 SRL AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ADRANO CALCIO 2010/ACIREALE CALCIO 1946 DEL 7.4.2012**  
(Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 130 del 18.4.2012)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S.D. Acireale Calcio 1946 S.r.l. di Acireale (Catania). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**8. RICORSO DELL’A.S.D. ACQUI CALCIO 1911 AVVERSO LE SANZIONI:**

- **DELLA PERDITA DELLA GARA PER 0-3;**
- **DELLA PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA;**
- **DELL’AMMENDA DI €1.000,00,**

**INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ACQUI CALCIO/CANTU GS SANPAOLO DEL 25.4.2012** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 135 del 26.4.2012)

La C.G.F., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Acqui Calcio 1911 di Acqui Terme (Alessandria). Dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Maurizio Greco

**Publicato in Roma il 4 maggio 2012**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete